

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 5 ottobre 2016, in Roma, si sono incontrati

per la società SNAI Rete Italia S.r.l.

Vincenzo Noviello
Lavinia Pupelli
assistiti dall'Avv. Massimo Dramis

la RSA delle agenzie di Roma, Bologna, Catania, Palermo e Milano

per la Filcams-CIGL

Stefano Biosa

per la Fisascat-CISL

Alfredo Magnifico, Domenico Rizzo,
Vincenzo Spitalieri e Cristina Silvestri

per la Uiltucs-UIL

Bruno Pilo

Premesso che

◆ con comunicazione datata 3 ottobre 2016, la società SNAI Rete Italia S.r.l. ha avviato una procedura di riduzione di personale ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91, per il licenziamento collettivo di n. 27 (ventisette) dipendenti attualmente iscritti a Libro Unico del Lavoro presso le proprie agenzie di Pioltello (Milano), Ragusa, Roma - Via Riccardo Billi - Anzola dell'Emilia (Bologna), Cavriago (Reggio Emilia), Foligno (Perugia) e Nettuno (Roma), dichiarati strutturalmente in esubero per i motivi indicati nella medesima comunicazione, i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e riprodotti;

◆ ai sensi dell'art. 4, comma 5, Legge n. 223/91, la società e le OO.SS. si sono incontrate in data odierna per approfondire ulteriormente le motivazioni che hanno comportato la decisione della società di dismettere le suddette agenzie e di procedere di conseguenza all'avvio della procedura di riduzione di personale.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La società darà corso ai licenziamenti collettivi per un numero massimo di n. 27 (ventisette) dipendenti iscritti al Libro Unico presso le agenzie sopraindicate, con decorrenza dal 30 novembre 2016, entro i termini di legge.
3. Il criterio per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, Legge n. 223/91, sarà esclusivamente quello convenzionale della non opposizione al recesso.
4. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di riduzione di personale, la società erogherà ai lavoratori che accetteranno il licenziamento e rinunceranno alla sua impugnazione, nonché ad ogni altra pretesa derivante o comunque connessa al rapporto di lavoro ed

alla sua cessazione ai sensi del successivo punto 5., un importo a titolo transattivo / di incentivo all'esodo, definito con separata intesa.

5. Il pagamento degli importi di cui al precedente punto 4. è condizionato alla sottoscrizione tra la società ed i singoli lavoratori di verbali di conciliazione individuali ai sensi dell'art. 411 c.p.c., che prevedano l'accettazione del licenziamento per riduzione di personale, nonché la rinuncia alla relativa impugnazione e ad ogni ulteriore pretesa connessa all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.


6. Resta inteso fra le parti che i lavoratori in esubero addetti alle agenzie di cui sopra che non manifestino per iscritto alla società la propria decisione di non opporsi al licenziamento entro il 30 ottobre 2016, saranno ricollocati, successivamente alle date di chiusura di tali agenzie, previste per il 30 novembre 2016, presso altre unità produttive della società che presentino fabbisogni di organico.

7. La società ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS.. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di riduzione di personale e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 12, Legge n. 223/91, come modificato dalla Legge n. 92/2012.

8. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente accordo, la procedura di riduzione di personale di cui in premessa è da intendersi espletata e conclusa a tutti gli effetti, ai sensi degli artt. 4, 5 e 24, Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.


per società SNAI Rete Italia S.r.l.



per la Filcams-CIGL



per la Fisascat-CISL



per la Uiltucs-UIL



la RSA

